

Impugnazione proposta il 3 giugno 2008 dal Sig. Ammayappan Ayyanarsamy avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 1° aprile 2008, causa T-412/07, Ammayappan Ayyanarsamy/Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania

(Causa C-251/08 P)

(2009/C 141/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ammayappan Ayyanarsamy (rappresentante: H. Kotzur, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Repubblica federale di Germania

Con ordinanza 17 marzo 2009, la Corte (Ottava Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha disposto che il Sig. Ayyanarsamy sopporti le proprie spese.

Impugnazione proposta il 27 agosto 2008 dalla VDH Projektentwicklung GmbH e dalla Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 25 giugno 2008, causa T-185/08, VDH Projektentwicklung GmbH ed Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-387/08 P)

(2009/C 141/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: VDH Projektentwicklung GmbH ed Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (rappresentante: C. Antweiler, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

In data 27 agosto 2008, la VDH Projektentwicklung GmbH e la Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH hanno impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'ordinanza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2008, causa T-185/08, VDH Projektentwicklung GmbH ed Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commissione delle Comunità europee. Il rappresentante delle ricorrenti è il dott. Clemens Antweiler, Rechtsanwalt, Rotthege Wasserman & Partner, casella postale 20 06 69, DE-40103 Düsseldorf.

Con ordinanza del 3 aprile 2009, la Corte di giustizia delle Comunità europee (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha disposto che le ricorrenti sopportino le loro rispettive spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 19 marzo 2009 — Pedro Manuel Roca Álvarez/Sesa Start España ETT SA

(Causa C-104/09)

(2009/C 141/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Parti

Ricorrente: Pedro Roca Álvarez

Convenuto: SESA START ESPAÑA E.T.T. S.A.

Questioni pregiudiziali

Se il principio della parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione in ragione del sesso, sancito dall'art. 13 del Trattato e dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE⁽¹⁾, nonché dalla direttiva 2002/73/CE⁽²⁾, che modifica la direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osti ad una normativa nazionale (nel caso specifico, l'art. 37, n. 4, dello Statuto dei lavoratori), che riserva esclusivamente alle madri lavoratrici subordinate la titolarità del diritto ad un permesso retribuito per allattamento, fruibile nella modalità di una riduzione di mezz'ora della giornata lavorativa o nell'astensione dal lavoro per un'ora, frazionabile in due periodi, che ha carattere facoltativo, la cui copertura finanziaria è a carico del datore di lavoro e che è usufruibile fino al compimento del nono mese di età del bambino, mentre la titolarità di tale diritto non è concessa ai padri che svolgono un'attività di lavoro subordinato.

⁽¹⁾ GU L 39, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 269, pag. 25.

Impugnazione proposta il 18 marzo 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04: Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-106/09 P)

(2009/C 141/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, V. Di Bucci, N. Khan, agenti)

Altre parti nel procedimento: Governo di Gibilterra, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, notificata alla Commissione il 5 gennaio 2009, nelle cause riunite T-211/04 e T-215/04, Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione;
 - respingere i ricorsi di annullamento proposti dal Governo di Gibilterra e dal Regno Unito e
 - condannare il Governo di Gibilterra e il Regno Unito alle spese;
- in subordine,
- rinviare le cause dinanzi al Tribunale di primo grado per un riesame e
 - riservare le spese relative a entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione conferma che la sentenza contestata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi.

Il Tribunale di primo grado ha errato:

- nel valutare il rapporto esistente tra l'art. 87, n. 1, CE, e la competenza degli Stati membri in materia fiscale;
- nell'interpretare e nell'applicare l'art. 87, n. 1, CE, imponendo una limitazione ingiustificata alla valutazione di aiuti di Stato presunti;
- nell'interpretare e nell'applicare l'art. 87, n. 1, CE, imponendo una limitazione ingiustificata all'esercizio dei poteri di controllo in ordine all'individuazione di un sistema fiscale comune o "normale";
- nell'interpretare e nell'applicare l'art. 87, n. 1, CE, ritenendo che il sistema fiscale comune o "normale" possa risultare dall'applicazione di tecniche differenti a contribuenti diversi;
- nell'interpretare e nell'applicare l'art. 87, n. 1, CE, considerando che la Commissione aveva omesso di individuare il regime fiscale comune o "normale" e di effettuare la valutazione richiesta per dimostrare la natura selettiva delle misure in oggetto;
- nell'interpretare e nell'applicare l'art. 87, n. 1, CE, non esaminando i tre elementi di selettività individuati nella decisione contestata.

Impugnazione proposta il 20 marzo 2009 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, causa T-211/04, Governo di Gibilterra e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-107/09 P)

(2009/C 141/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e J.M. Rodríguez Cárcamo, agenti)

Altre parti nel procedimento: Governo di Gibilterra, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare integralmente la sentenza del TPG impugnata e pronunciare una nuova sentenza, dichiarando legittima la decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2005/261/CE, sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra (¹), e
- condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Violazione dell'art. 229, n. 4, CE secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In primo luogo, la sentenza impugnata non tiene debito conto dello status giuridico di Gibilterra conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia CE (sentenze 23 settembre 2003 e 12 settembre 2006), poiché non dichiara che Gibilterra è stata ceduta dal Re di Spagna alla Corona britannica con il trattato di Utrecht del 1713 e poiché incorre in varie scorrettezze nella definizione di detto status. D'altro canto viola anche l'art. 299, n. 4, CE per il fatto di attribuire a Gibilterra la possibilità di svincolarsi dal Regno Unito in materia tributaria, il che comporta che quest'ultimo cessa di assumere la rappresentanza della prima nei rapporti con l'estero in tale ambito, trasformando di fatto Gibilterra in un nuovo Stato membro in materia tributaria.
2. Violazione dell'art. 87, n. 1, CE, in quanto lo interpreta nel senso che osta alla sua applicazione ad opera della Comunità nella lotta ai paradisi fiscali individuati dall'OCSE. La sentenza impugnata, considerando impossibile paragonare l'attività imprenditoriale svolta a Gibilterra e nel Regno Unito, si pone in contrasto con i principi della citata organizzazione, in base ai quali determinate misure che a